



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo**Presidente****Carlo Efisio Marrè Brunenghi****Referendario****Sabrina Facciorusso****Referendario relatore****S E N T E N Z A**

nei giudizi in materia di conto iscritti ai nn. 23100 e 23104 del registro di segreteria, nei confronti degli agenti contabili:

❖ *omissis*, in qualità di agente contabile (consegnatario beni durevoli) dell'Istituto Nazionale di *omissis*– esercizio 2018 – conto giudiziale n. 39342

❖ *omissis*, in qualità di agente contabile (consegnatario beni durevoli) dell'Istituto Nazionale di *omissis* – esercizio 2017 – conto giudiziale n. 39346

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta nella pubblica udienza del 8 marzo 2022 la relazione del giudice relatore, Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, che concludeva come da verbale di udienza

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con le relazioni del 5 ottobre 2021, nn. 298 e 302, resa ai sensi dell'art. 145

CGC, il magistrato istruttore ha rimesso all'esame del Collegio i conti giudiziari nn. 39342 e, 39346 resi da *omissis*, in qualità di agente contabile (consegnatario beni durevoli) dell'Istituto Nazionale di *omissis* per gli esercizi 2017 e 2018.

2. La vicenda trae origine dall'ordinanza n. 88 dell'8 giugno 2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche. La predetta ordinanza è stata emessa nell'ambito del giudizio instaurato su 32 conti giudiziari relativi all'arco temporale 2013-2018 e presentati dagli agenti contabili operanti presso le sedi territoriali periferiche di *omissis* (*omissis*) e *omissis* dell'*omissis*.

Dopo aver provveduto alla riunione dei giudizi per connessione oggettiva, la Sezione Giurisdizionale per le Marche ha dichiarato la propria incompetenza in favore, per quanto è qui d'interesse, della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, in relazione ai conti giudiziari presentati con riferimento agli esercizi 2013-2018 dagli agenti contabili *omissis*, *omissis* e *omissis*, operanti, nei predetti esercizi e con le funzioni di cassiere, economo e consegnatario di beni mobili, presso la sede periferica di *omissis* dell'*omissis*, con sede legale in *omissis*.

3. La menzionata ordinanza della Sezione per le Marche ha richiamato la ricostruzione della natura giuridica dell'*omissis* in termini di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a rilevanza nazionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui struttura organizzativa è articolata nella sede legale ubicata ad *omissis* e nelle sedi periferiche dislocate nelle Regioni *omissis*, *omissis* e *omissis*, ancorché fra gli enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 2 della l. regionale Marche n. 21/2006, l'Istituto stesso sia

previsto limitatamente alla sede di *omissis*.

Tanto premesso, in ordine alla competenza territoriale il Collegio ha richiamato l'art. 18 cgc, quale norma che prevede l'attribuzione alla sezione giurisdizionale territorialmente competente, dei giudizi di conto riguardanti gli agenti contabili di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella Regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale.

Applicando la riferita disposizione ai giudizi di conto in esame, la Sezione per le Marche ha concluso per la propria incompetenza territoriale, ritenendo che la gestione dei beni cristallizzata nei conti giudiziali scrutinati avesse avuto svolgimento nelle sole sedi periferiche dislocate al di fuori della Regione Marche, avendo i relativi agenti contabili svolto le funzioni di cassiere, economo e consegnatari dei beni mobili durevoli esclusivamente nelle sedi *omissis* dell'Istituto. In proposito, pertanto, il Collegio ha ritenuto non dirimente la sussistenza di una tesoreria unica in capo all'amministrazione, né la rilevanza regionale dell'INRCA.

In conclusione, e per quanto è qui d'interesse, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, con la citata ordinanza, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 cgc, la propria incompetenza territoriale a favore della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria relativamente ai conti degli agenti contabili *omissis*, *omissis* e *omissis*, ordinando la trasmissione degli atti alle competenti Sezioni.

4. Sotto altro aspetto, è opportuno aggiungere che il Giudice relatore della Sezione Giurisdizionale per le Marche nella propria relazione *ex art.* 145 c.g.c., aveva altresì rappresentato che tutti i conti giudiziali depositati

risultavano in formato *pdf*, in copia e senza attestazione di conformità all'originale.

5. Alla luce di quanto esposto, il Magistrato istruttore dei predetti conti presso questa Sezione Giurisdizionale per la Calabria, ha ritenuto necessario che il Collegio si esprimesse in ordine alla sussistenza della propria competenza per l'esame del conto giudiziale.

Pertanto, con ordinanza presidenziale è stata fissata per la discussione dei predetti giudizi di conto l'udienza del 08/03/2022.

6. All'udienza dell'8 marzo 2022, sentito il Pubblico Ministero, è stata disposta la riunione dei giudizi nn. 23100 e 23104. Nella stessa data dell'8 marzo 2022 è anche pervenuta memoria difensiva dell' *omissis* la quale, previo assenso del Pubblico Ministero, è stata acquisita agli atti.

DIRITTO

1. I giudizi di conto nn. 23100 e 23104, riuniti in udienza in quanto tutti afferenti alla medesima gestione (consegnatario beni mobili durevoli) del medesimo ente (*omissis*) per gli esercizi 2017 e 2018, sono stati rimessi al Collegio al solo fine della decisione sulla sussistenza o meno della competenza territoriale di questa Sezione per il loro esame.

La peculiarità del caso di specie, come rappresentato nella narrativa in fatto, concerne la circostanza che la struttura organizzativa dell'istituto le cui gestioni vengono oggi esaminate è articolata nella sede centrale, ubicata ad *omissis*, e nelle varie sedi periferiche dislocate nelle Regioni *omissis*, *omissis* e *omissis*, ancorché fra gli enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 2 della l. regionale Marche n. 21/2006, l'Istituto stesso sia previsto limitatamente alla sede di *omissis*.

Tanto l'ordinanza n. 88/2021 delle Marche, quanto il Pubblico Ministero in udienza hanno sostenuto la sussistenza di competenza territoriale di questa Sezione Giurisdizionale argomentando *ex art. 18 cgc.*

Questo Collegio ritiene di dover condividere la conclusione circa la sussistenza di competenza territoriale, ma attraverso un percorso argomentativo differente rispetto a quello seguito dall'ordinanza n. 88/2021 della Sezione Marche e fatto proprio dal Pubblico Ministero in sede di discussione orale.

Ritiene questo Collegio che il dato normativo da cui partire sia infatti costituito dagli artt. 192 e 193 del RD n. 827/1924 recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*".

In dettaglio le citate disposizioni prevedono quanto segue:

R.D. 23/05/1924, n. 827. Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato

Art. 192. Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi.

I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza.

I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.

Art. 193. Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.

L'esame dei citati referenti normativi conduce inequivocabilmente ad affermare il principio dell'unicità del conto - quantomeno in linea di principio e salve le eccezioni, di cui si dirà appresso - anche in casi in cui vi siano contabili principali e contabili secondari.

Ed è proprio questo il caso in esame, atteso che l' *omissis* ha una sede centrale (ad *omissis*) ed altre periferiche (di cui una, per l'appunto, in territorio calabrese).

Di diversa portata è invece l'art. 18 cgc, invocato dall'ordinanza della Sezione Marche, che è invece una norma processuale la quale concerne (non già l'esame dei conti giudiziali, bensì) la competenza giurisdizionale in materia di giudizi di conto oltreché di responsabilità. Questa norma deve essere letta in combinato disposto con il comma 2° del cit. art. 192 RD n. 827/1924 secondo cui "*i contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza*". Questo implica che, allorché dall'esame del conto, unitariamente inteso, emergano profili di responsabilità dei contabili secondari, questi ne rispondono personalmente e davanti alla Sezione giurisdizionale del luogo in cui la gestione si è svolta.

2.1. Il discorso appena svolto si completa tuttavia dando atto della circostanza che al principio dell'unicità del conto fanno eccezione le ipotesi in cui la legge o "disposizioni organiche" dell'ente prevedano (a norma dell'art.178 comma 1 lett.a del R.D. 827/1934) una pluralità di agenti contabili, ovvero la presentazione di conti distinti, in quanto tali trattati e approvati dall'ente separatamente.

Dalla documentazione versata in atti dall'INRCA emerge che l'istituto si è dotato di un regolamento sulla disciplina degli agenti contabili soltanto a partire dall'anno 2017, approvato con atto n. 152/DGEN del 06/04/2017. In seguito,

con atto n. 183/DGEN del 03/05/2017 sono stati individuati e nominati gli agenti contabili dei vari presidi *omissis (omissis, omissis e omissis)*, così configurando a tutti gli effetti delle gestioni separate e non unitarie.

Militano in questo senso l'art. 2 (rubricato "*Individuazione degli agenti contabili*"), che identifica gli agenti contabili nelle singole "*persone fisiche sulle quali grava la responsabilità-della gestione e della rendicontazione connessa al management di denaro o di valori e beni mobili per debito di custodia*" e l'art. 7 ("*resa del conto*") il quale prevede che tutti gli agenti contabili di cui all'articolo 2, e nominati con apposito atto del Direttore generale (che individua i singoli soggetto, gli eventuali sostituti, le funzioni svolte e la durata degli incarichi – cfr. art. 3), sono tenuti alla resa del conto nelle forme di cui all'art. 9.

Con specifico riferimento ai conti in esame, i quali vertono sulle gestioni dei cassieri CUP, viene in rilievo altresì l'art. 4 del regolamento in parola, rubricato "*Conti giudiziali delle casse prestazioni*", il cui comma 2° prevede che ciascun "*responsabile del servizio di cassa, in qualità di agente contabile, è tenuto a rendere il conto giudiziale ai sensi dell'art. 7*" e al comma 3° puntualizza che "*il responsabile del servizio di cassa si avvale di operatori addetti agli sportelli di riscossione che, in qualità di subagenti, gli trasmettono il resoconto della loro attività di cassa nelle modalità previste dal regolamento aziendale*". È dunque evidente che il regolamento dell'ente ha inteso individuare un agente contabile per le casse CUP di ciascuna sede (centrale e periferiche), precisando che sono subagenti soltanto gli operatori ulteriormente addetti ai singoli sportelli.

2.2. Ma analogo discorso può svolgersi anche con riferimento alle gestioni anteriori al 2017, anno di entrata in vigore del regolamento interno dell'ente. Anche per il periodo pregresso è evidente che l'ente ha inteso individuare gestioni

separate per ciascuna sede periferica, ciascuna avente un proprio agente contabile a tal uopo individuato, e ciascuna scaturente in un conto distinto dagli altri e separatamente approvato.

Per tutti questi motivi deve concludersi nel caso di specie i singoli agenti contabili dell'ente abbiano svolto gestioni separate in deroga al principio dell'unicità del conto di cui agli artt. 192 e 193 RD n. 827/1924. Per questi stessi motivi, con riferimento alle istruttorie sulle gestioni oggetto del presente giudizio, deve affermarsi la competenza territoriale di questa Sezione, per essere le medesime state svolte in territorio calabrese.

3. Sotto altro aspetto, deve darsi atto che il Giudice istruttore presso la Sezione Giurisdizionale per le Marche, nella propria relazione *ex art. 145 c.g.c.*, aveva altresì rappresentato che tutti i conti giudiziali depositati risultavano in formato *pdf*, in copia e senza attestazione di conformità all'originale.

Questa circostanza, sebbene menzionata nelle relazioni del Magistrato istruttore di questa Sezione Giurisdizionale, non è stata tuttavia formalmente rimessa all'esame del Collegio. Ciò nonostante, ritiene questo Collegio di potersi pronunciare d'ufficio sulla predetta questione.

I conti possono ritenersi procedibili.

Si deve infatti fare applicazione nel caso di specie del principio civilistico *ex art. 2712 cc* in ordine al valore probatorio delle riproduzioni meccaniche, secondo il quale "*Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime*". Detto in altri termini, la riproduzione meccanica non

disconosciuta dalla parte costituita in giudizio si ritiene conforme all'originale.

Pertanto, poiché (*ex art. 140 cgc*) i contabili sono costituiti in giudizio, e atteso che le copie in *pdf* dei conti non sono state disconosciute dagli stessi, deve concludersi nel senso della conformità dei conti in esame agli originali e quindi per la loro procedibilità.

4. Per tutti i motivi suesposti, accertate la procedibilità dei conti e la competenza territoriale di questa Sezione Giurisdizionale all'esame degli stessi, si deve disporre la rimessione dei predetti conti al Magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria.

5. Attesa la natura non definitiva della presente decisione, non vi è luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, definitivamente pronunciando sul conto in epigrafe,

- dichiara la competenza territoriale
- dichiara procedibili i conti
- rimette gli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell'esame sui conti.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022.

Il Relatore

Il Presidente

Sabrina Facciorusso

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 22/03/2022

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente